STATUTO ASSOERBE

TITOLO 1
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1
COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 È stata costituita nel 1981 l'associazione di categoria denominata ASSOERBE: "Associazione Italiana fra Produttori, Trasformatori, Importatori, Esportatori, Rappresentanti di Case Estere, Intermediari nel commercio di Piante e loro derivati che, in considerazione delle caratteristiche funzionali delle stesse, possono essere impiegate nei settori medicinale, cosmetico, alimentare, mangimistico, dispositivo medico, veterinario, biocida". ASSOERBE con sede a Milano è di seguito chiamata anche l'associazione.

1.2 L'associazione non ha fini di lucro, è a carattere nazionale, apartitica e apolitica, ed ha durata illimitata.

1.3 L'ordinamento dell'associazione prevede la disciplina uniforme per tutti gli associati e garantisce l'effettività del rapporto associativo.

Art. 2
SCOPI - FINALITA'

2.1 ASSOERBE ha per scopo la tutela e la salvaguardia degli interessi degli associati sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e fiscale.

2.2 Per conseguire i suoi scopi l'associazione svolge le seguenti attività:

a) La difesa, il potenziamento e la valorizzazione della filiera di produzione, trasformazione, utilizzazione e commercio delle Piante e dei loro derivati (di seguito definiti «settore»).
b) La rappresentanza e la tutela, nei limiti del presente statuto, delle imprese associate nei loro rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sociali e ogni altra componente della società.
c) Lo studio e l'attuazione di tutti gli accorgimenti e le iniziative, nei confronti delle competenti Autorità nazionali ed europee, atte a valorizzare il settore.
d) L'informazione, l'assistenza e la consulenza a favore degli associati sulle normative nazionali ed europee che riguardano il settore.

2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, ASSOERBE potrà stipulare tutti gli atti e i contratti opportuni, compatibili con la propria qualità di ente senza scopo di lucro.

Art. 3
GLI ASSOCIATI

3.1 Possono aderire all'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante.

3.2 Requisito per chiedere l'adesione è svolgere professionalmente l'attività di Produttori, Trasformatori, Importatori, Esportatori, Rappresentanti di Case Estere e Intermediari nel commercio di Piante e loro derivati.

Art. 4
FONDO COMUNE E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il fondo comune è costituito dai contributi associativi e dai beni acquistati con le risorse di cui al successivo punto 4.2.

4.2 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;
b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

4.3 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente, su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4.4 L'assemblea può prevedere quote associative di importo diverso per consentire agli associati di contribuire al sostegno economico dell'associazione secondo le loro possibilità.

4.5 La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o estinzione.

4.6 I versamenti al fondo comune sono a fondo perduto; in nessun caso (neppure di scioglimento dell'associazione, morte, estinzione, recesso o esclusione) può farsi richiesta di quanto versato.

TITOLO 2
DEGLI ASSOCIATI

Art.5
AMMISSIONE

5.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente statuto, il Codice etico e le delibere adottate dagli organi associativi. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberando di accettare l'istanza presentata.

5.2 L'aspirante associato è tenuto a presentare la domanda di ammissione debitamente compilata corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al Registro delle imprese,
- dichiarazione del fatturato dell'anno precedente l'istanza, numero del personale impiegato e copia del DURC,
- copia del bonifico inerente alla quota annuale di adesione,
- eventuali ulteriori documenti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3 Nel caso di mancata ammissione la quota di adesione è restituita.

Art. 6
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare all'assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
b) votare (direttamente o per delega) il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
c) esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
e) essere informati e accedere alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti dell'Associazione;
f) usufruire di tutti i servizi istituzionali dell'Associazione.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

a) osservare le norme del presente statuto, le delibere adottate dagli organi associativi ed il Codice etico;
b) contribuire al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
c) versare regolarmente la quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione; in particolare dovranno esercitare la propria attività secondo i principi della deontologia professionale, senza ledere l'immagine né danneggiare alcuno degli appartenenti all'associazione.

Art. 7
QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI AL FONDO COMUNE

7.1 Gli associati sono tenuti a corrispondere ad ASSOERBE una quota associativa annua, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea degli associati.

7.2 L'adesione ha durata annuale (12 mesi) e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno.

Art. 8
RECESSO ED ESCLUSIONE

8.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o estinzione.

8.2 L'associato può recedere dando preavviso almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio sociale inviando lettera raccomandata RR o posta elettronica certificata PEC indirizzata al Consiglio Direttivo.
Il recesso diventa effettivo allo scadere dell'anno in corso, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni da questi eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione e, in particolare, il pagamento di tutte le quote associative relative agli anni di adesione.
Se il recesso è comunicato oltre il termine indicato, lo stesso opera a partire dal termine dell'esercizio sociale dell'anno successivo e l'associato è tenuto al pagamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

8.3 L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per:

a) morosità;
b) inosservanza delle norme del presente statuto, del Codice etico e delle delibere adottate dagli organi associativi;
c) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione e/o ai suoi associati o contrastanti gli scopi associativi;
d) indegnità.

8.4 La delibera del Consiglio Direttivo che dispone l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato con raccomandata RR o posta elettronica certificata PEC; l'associato escluso entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà presentare ricorso all'Assemblea mediante raccomandata RR o posta elettronica certificata PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO 3
DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9
ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vicepresidente
e) Il Segretario

Art. 10
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della quota associativa versata.

10.2 L'Assemblea sia in seduta Straordinaria che Ordinaria è costituita degli associati i quali vi partecipano personalmente, per mezzo del legale rappresentante se sono società o altri enti, o di altra persona a ciò delegata.

10.3 L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e quando sia ritenuto necessario per richiesta del Consiglio Direttivo, o almeno di un terzo degli associati. Si tiene presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

10.4 La convocazione deve essere fatta mediante lettera o e-mail o posta certificata PEC, da spedire almeno 15 giorni prima della riunione (in caso di urgenza entro cinque giorni), con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

10.5 Ogni associato può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta; ogni associato può assumere fino a un massimo di tre deleghe.

10.6 Salvi i casi previsti dagli articoli 18 e 19, in prima convocazione, per la validità delle delibere, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

10.7 È compito del Presidente (o in sua assenza del Vicepresidente oppure di un associato eletto dall'Assemblea) la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

10.8 L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati, e le sue delibere obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

10.9 Le delibere assembleari devono essere comunicate a tutti gli associati, anche non presenti all'assemblea, mediante lettera o e-mail o posta certificata PEC e sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 11
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea in seduta Ordinaria ha i seguenti compiti:

a) approvare la relazione di attività dell'anno precedente;
b) approvare il programma per l'anno successivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) approvare i regolamenti interni;
e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
f) deliberare su ricorsi degli associati contro la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo secondo l'Art. 8.4;
g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati abbia richiesto al Presidente di indicare nell'ordine del giorno.

11.2 L'Assemblea in seduta Straordinaria:

a) delibera le modifiche del presente Statuto con le modalità di cui all'art. 18;
b) delibera lo scioglimento dell'associazione con le modalità di cui all'art. 19.

Art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di otto Consiglieri eletti dall'Assemblea.

12.2 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consigliere che non interviene per quattro riunioni consecutive viene dichiarato decaduto. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio ha facoltà di cooptare. I membri entrati successivamente scadono con gli altri consiglieri in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato con nuove elezioni.

12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno, anche per via digitale.

12.5 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante lettera o e-mail, o posta elettronica PEC, da spedire almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali (in caso di urgenza entro cinque giorni), con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

12.6 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta motivata almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

12.7 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea o al Presidente, in particolare:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) elabora il programma di attività da realizzare;
c) stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati;
d) accoglie o respinge le domande degli aspiranti associati;
e) delibera in merito all'esclusione degli associati;
f) delibera sulla sede dell'Associazione;
g) nomina e revoca il Segretario generale;
h) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
i) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
j) delibera sulle cessazioni della qualità di associato e sui ricorsi per l'ammissione degli associati.

Art. 14
PRESIDENTE

14.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale di ASSOERBE, sia nei confronti dei terzi, sia degli associati, ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

14.2 Egli presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e dei servizi.

14.3 Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con il Consiglio Direttivo al fine dell'elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

14.4 Il Presidente può delegare ad un Consigliere, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, eletto ai sensi dell'Art. 15.1.

14.5 Il Presidente eletto dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 15
VICE PRESIDENTE

15.1 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

15.2 Il Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 16
SEGRETARIO

16.1 Il Segretario è eletto e revocato dal Consiglio Direttivo.

16.2 Il Segretario provvede alla gestione ordinaria, in base alle delibere del Consiglio Direttivo a cui dà esecuzione.

16.3 Il Segretario tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze e provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione; sono autorizzati movimenti per cassa entro il limite fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
BILANCIO

17.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

17.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 4
DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18
MODIFICHE DELLO STATUTO

18.1 Qualsiasi modifica a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea in seduta Straordinaria. Per la validità della delibera è necessaria la presenza di almeno un terzo degli associati. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 Lo scioglimento e quindi la liquidazione di ASSOERBE sono approvati, dall'assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

19.2 Il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Gli associati si impegnano a sottoporre tutte le controversie che insorgano tra di loro, nonché le controversie tra l'Associazione e gli associati, anteriormente ad ogni procedimento giudiziale o arbitrale, ad un tentativo di mediazione avvalendosi di un organismo di mediazione scelto di comune accordo.

Art.21
COMPLETEZZA DELLO STATUTO

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni di cui al Codice civile ed agli enti di tipo associativo ex art. 148 TUIR.

Statuto approvato il 6 ottobre 2023 dall'Assemblea annuale ASSOERBE